



COMUNE DI ZAGAROLO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE

n. 84 del 29-11-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI ZAGAROLO IN FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA AMBI.EN.TE SPA SECONDO LA FORMULA DELL'IN HOUSE PROVIDING.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **Novembre** a partire dalle ore **16:00**, nella Sede Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta MARCO PANZIRONI in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	PANZIRONI MARCO	Presente	10	SARACINI ENRICO	Presente
2	GENOVESE SALVATORE	Assente	11	CONTI MICHELINO	Presente
3	PIAZZAI LORENZO	Presente	12	BIANCUCCI CRISTOPHER	Presente
4	TANNINGHER CLAUDIA	Presente	13	VERNINI GIACOMO	Presente
5	BONAFEDE FERDINANDO	Presente	14	MILITO ATTILIO	Presente
6	SALVI GABRIELE	Presente	15	LUCIANI GIOVANNI	Presente
7	PROTANI MARIANGELA	Presente	16	PACIFICI PAOLO	Presente
8	CASTI VALENTINA	Presente	17	NUNZIATA ANIELLO	Presente
9	DEDOLA LUCIANO	Presente			

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Partecipano gli assessori: BUIARELLI FEDERICA - PETRASSI MASSIMILIANO - BONINI MARCO - PANZIRONI EMANUELA - PAGLIA ALESSANDRO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA GLONFONI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, MARCO PANZIRONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: CONTI MICHELINO - DEDOLA LUCIANO - NUNZIATA ANIELLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che a mente dell'art.200 del d.lgs n.152/2006, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati da apposito piano regionale, in particolare al fine di superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, di conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- che nella Regione Lazio non si è ancora provveduto a delimitare gli ATO né a costituire l'autorità d'ambito, ne se ne intravede la delimitazione neppure a medio termine;
- che l'art.198 del citato d.lgs 152/2006 prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Ente di governo d'ambito ai sensi dell'art.202 i Comuni continuano la gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei servizi locali;

VISTA la Delibera di C.C. n. 71 del 23.09.2016 con la quale Il Comune di Zagarolo, prendendo atto del piano industriale predisposto dalla società Ambi.En.Te spa e riconoscendovi la capacità di creare le premesse per la costituzione di un ambito omogeneo in grado di affrontare in maniera unitaria e sovra-comunale le problematiche di igiene urbana, ha disposto di aderire alla società Ambi.En.Te approvandone lo Statuto;

SPECIFICATO che detta approvazione

- è avvenuta con il fine esplicito di gestire la fase di progettazione del servizio di igiene ambientale (successiva alla scadenza del previgente contratto di servizio prevista nel corso dell'anno 2017) in linea con la strategia generale definita dal predetto piano di sviluppo strategico della società Ambi.En.Te;
- è stata motivata con riferimento al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art.177 comma 2 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 (ravvisando nel servizio di igiene ambientale un servizio di pubblico interesse generale finalizzato ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente) e dando conto della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della partecipazione societaria così come prefigurata nel predetto piano della società Ambi.En.Te.;

DATO ATTO

che a seguito della sottoscrizione delle quote, anche in vista della successiva scadenza contrattuale è apparso immediatamente evidente che per consentire al consiglio comunale di assumere le possibili decisioni prefigurate nella precedente deliberazione C.C. n.71/2016 è stato dato avvio al procedimento per la definizione di un Capitolato tecnico del servizio destinato a definire le caratteristiche del servizio oggetto del nuovo affidamento con specifica definizione dei profili di miglioramento della qualità di innovazione e di soluzione delle criticità emerse con riferimento alla attuale gestione del servizio;

che l'Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Zagarolo, dopo aver intrapreso un'analisi delle criticità del servizio ed aver recepito le indicazioni espresse dall'Assessorato Ambiente nonché dell'intera giunta comunale ha provveduto all'elaborazione di un capitolato tecnico ove sono stati riportati alcuni elementi migliorativi ed innovativi finalizzati al conseguimento di un concreto incremento della percentuale di differenziazione dei rifiuti;

che con precedente deliberazione n.69 del 27/04/2017 è stato approvato il suddetto capitolato tecnico considerando la capacità degli elementi di miglioramento e di innovazione di dar luogo al rilancio della raccolta differenziata sul territorio di Zagarolo;

che con la suddetta deliberazione è stato peraltro evidenziato che la scelta in merito alla forma di affidamento e cioè mediante ricorso al mercato ovvero mediante affidamento in house providing richiedesse una apposita quantificazione economica dei costi del servizio prefigurato;

che con la suddetta deliberazione è stato quindi espresso l'indirizzo politico amministrativo affinché tale quantificazione venisse effettuata dal responsabile dell'Area V ambiente, Cimitero e attività produttive individuato quale responsabile del relativo procedimento, fermo restando la possibilità dello stesso di avvalersi di un specifico supporto al RUP in grado di assicurare la massima precisione e correttezza delle valutazioni economico-finanziarie del servizio in essere e quello futuro;

che all'esito di quanto sopra con precedente deliberazione n.111 del 10/07/2017 è stata approvata la VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA esprimendo ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL SISTEMA DI GESTIONE;

che la suddetta valutazione dalla quale si evince che i costi annuali di svolgimento del servizio prefigurato dall'Ente hanno il valore di € 2.378.641,00 al netto dell'IVA è stata utilizzata come parametro di verifica della congruità dell'offerta tecnico economica acquisita dalla società Ambi.En.Te spa giusta nota registrata al protocollo comunale n. 19569 del 17/07/2017;

che detta offerta tecnico economica è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare che si è riunita in data 18/07/2017 riconoscendovi la capacità di dar luogo ad un miglioramento delle previsioni economiche e delle soluzioni tecniche e gestionali previste dall'Ente.

che tale offerta è stato oggetto di un'ulteriore verifica con riferimento in particolare ai corrispettivi derivanti dalla vendita dei materiali differenziati (carta, cartone, . Plastica etcc) all'esito della quale, con nota registrata al protocollo generale n. 29726 del 24/10/2017 l'Ente ha rappresentato i profili di convenienza derivanti dall'assunzione in capo alla società Ambi.En.Te spa dei costi per il conferimento dei materiali differenziati e dei corrispondenti ricavi;

che la società Ambi.en.te. spa ha recepito questo obiettivo di miglioramento, facendo pervenire una nuova offerta tecnico-economica acquisita al protocollo comunale n. 29867 del 25/10/2017, dalla quale si evince che il canone annuale offerto per il servizio ammonta a **€ 2.049.680,00 al netto dell'IVA**, con assunzione a carico della società sia dei costi per lo smaltimento dei materiali differenziati sia dei relativi ricavi.

RICHIAMATA la precedente deliberazione n.156 del 24/10/2017 con la quale la Giunta comunale ha condiviso, per quanto di competenza e ai fini di cui all'art.34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, la relazione in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, secondo la forma dell'in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società pluripartecipata pubblica Ambi.En.Te spa, allegata alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

SPECIFICATO che la suddetta deliberazione, in ottemperanza a quanto con essa disposto è stata pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" ;

VISTO che la Commissione consiliare ambiente ha provveduto ad esaminare nel dettaglio la suddetta relazione in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, secondo la forma dell'in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società pluripartecipata pubblica Ambi.En.Te spa;

RICONOSCIUTO

che il contesto fattuale e giuridico riportato nella suddetta relazione confermi che, nelle more dell'avvio di una gestione sovracomunale per ambiti territoriali ottimali, l'organizzazione del servizio di igiene urbana e l'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento interno, sia rimessa all'autonomia dei singoli Comuni;

che quanto sopra risulta confermato dalla giurisprudenza amministrativa che ha recentemente ribadito che *"la competenza in via ordinaria nella materia della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. Ambiente di cui al d.lgs n.152/2006. In particolare l'art.198 affida ai Comuni il compito di continuare la gestione dei rifiuti e urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento fino a che non sia avviato il servizio del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Ente di governo d'ambito ai sensi dell'art.202"* (c.f.r. Consiglio di Stato sezione V 28 luglio 2015 n.3719 c.f.r. Anche da ultimo TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016 n.52); che l'ANAC con deliberazione del 12 novembre 2014 ha precisato che *"dall'analisi sistematica della normativa emerge"* che *"il legislatore ha inteso attribuire in primo luogo ai comuni la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti solidi urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo ha previsto l'esercizio associato di tali funzioni da parte degli Enti locali titolari delle stesse"* cosicché *"nelle more dell'adozione e attuazione della normativa regionale e dell'avvio delle nuove gestioni"*;

che la giurisprudenza contabile ha chiarito che *“nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai Comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene urbana”* (c.f.r Corte dei Conti Lombardia sez. contr. 17/02/2014 n.20; nello stesso senso Id. 03,09,2013 n.362 n.22,10,2013 n.457);

RILEVATO che alla stregua del succitato quadro normativo il Comune deve procedere all'adeguamento dell'attuale affidamento e all'individuazione di un nuovo modello organizzativo e gestionale del servizio di igiene urbana che sia rispettoso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario;

SOTTOLINEATO

che costituisce specifico obiettivo dell'Ente elevare il livello di efficienza efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene urbana attraverso la progressiva qualificazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta, il tutto in linea con gli indirizzi comunitari e nazionali di accrescere in misura significativa i livelli di recupero (in primo luogo quello della materia) dei rifiuti prodotti e contestualmente minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica dell'indifferenziato;

che nell'ottica del più efficace perseguimento dei suddetti obiettivi, risulta opportuno valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente della gestione del servizio, dall'altro utilizzare forme organizzative e gestionali già sperimentate da altri Enti e comprovanti efficacia ed esperienza nel settore;

RITENUTO

che alla luce delle considerazioni riportate nella relazione sopra citata e dei rilievi sopra svolti, nonché dall'esame del capitolato tecnico economico approvato con deliberazione della G.C. n.111/2017, del piano economico finanziario prodotto dalla società società Ambi.En.Te spa e dalla conseguente offerta tecnico-economica della stessa, sussistono obiettivi e fondate ragioni di interesse pubbliche all'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana in favore della società Ambi.En.Te spa secondo il modello dell'in house providing;

che in particolare il piano economico finanziario consente l'individuazione dei costi d'esercizio e di investimento e la valutazione della congruità dei medesimi rispetto alla quantificazione dei costi a tal fine appositamente elaborata dal Rup con il supporto di società specializzata nel settore;

che la durata dell'affidamento, pari ad anni 7, è in linea generale commisurata alla durata degli ammortamenti degli investimenti previsti per il servizio e per la realizzazione delle innovazioni e miglioramenti programmati;

che dall'esame dello Statuto della società e del regolamento sul controllo analogo, allegati alla relazione sopra citata, sussistono i requisiti per l'affidamento in house providing del servizio;

ATTESO dunque approvare lo schema di contratto di servizio, allegato alla predetta relazione, destinato a disciplinare i rapporti economici e normativi tra il Comune e la società Ambi.En.Te spa, per la prevista durata di anni 7, per un canone annuale di **€ 2.049.680,00** al netto dell'IVA dando atto che durante tale periodo contrattuale la società assumerà a proprio carico i costi relativi allo smaltimento dei materiali differenziati (carta, cartone, plastica, vetro e metalli) percependo altresì i relativi proventi;

ACQUISITO sulla presente il parere reso dall'organo di revisione contabile che è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

-l'**art. 34, co. 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 – convertito con mod. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221** – a norma del quale *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche sepreviste”*;

-l'**art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175** che stabiliscono:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche

indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;

l'Art. 16. del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Società in house che recita:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

l' Art. 192, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 — a norma del quale: Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO l'art.42 del TUEL approvato con d.lgs n.267/2000;

VISTO il verbale di resoconto della seduta del 29/11/2017 di cui al verbale n. 85, dal quale si evince che durante la discussione del presente punto all'O.d.G. e prima della votazione sono usciti dall'Aula i Consiglieri Vernini, Pacifici e Luciani, nonché l'Assessore esterno senza diritto di voto Panzironi;

CON VOTI favorevoli 11, contrari 2 (Nunziata Milito), astenuti nessuno;

DELIBERA

- **Di RICHIAMARE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Di APPROVARE** la relazione in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, secondo la forma dell'in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società pluripartecipata pubblica Ambi.En.Te spa, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- **Di AFFIDARE** conseguentemente alla **società Ambi.En.Te** spa il servizio pubblico di igiene urbana nel territorio comunale, per la durata di anni sette (7) da svolgersi secondo le modalità previste alla documentazione allegata alla predetta relazione riconoscendo che la stessa dimostra la ricorrenza dei requisiti previsti dal vigente ordinamento per l'affidamento diretto in house providing.
- **Di APPROVARE** in particolare lo schema di contratto di servizio allegato alla suddetta relazione recante la disciplina dei rapporti economici e normativi tra il Comune e la società Ambi.En.Te spa, per la prevista durata di anni 7, per un canone annuale di **€ 2.049.680,00** al netto dell'IVA dando atto che durante tale periodo contrattuale la società assumerà a proprio carico i costi relativi allo smaltimento dei materiali differenziati (carta, cartone, plastica, vetro e metalli) percependo altresì i relativi proventi
- **Di DISPORRE** la pubblicazione della predetta deliberazione, dei relativi allegati, sul sito internet dell'Ente oltre che nella sezione "amministrazione trasparente"
- **Di DISPORRE** altresì l'invio all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il ministero dello sviluppo economico per la pubblicazione sul proprio portale telematico ai sensi dell'art. 13, c. 22bis, del D.L. 23 dicembre 2013 convertito con la legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Successivamente

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del TUEL approvato con d.lgs n.267/2000, con voti favorevoli 11, contrari 2 (Nunziata Milito), astenuti nessuno.

IL RESPONSABILE DELL' AREA V - AMBIENTE E PATRIMONIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio AREA V - AMBIENTE E PATRIMONIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 26-10-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA V
FRANCESCO MELIS

IL RESPONSABILE DELL'AREA I - AMMINISTRATIVA-CONTABILE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 22-11-2017

IL RESPONSABILE DELL' AREA I
ANNALISA BIZZOCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARCO PANZIRONI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Zagarolo, 07-12-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Zagarolo, 17-12-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005